REGOLAMENTO (CEE) N. 2583/77 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1279/77 che sospende l'applicazione dei massimali indicativi stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 3230/76, (CEE) n. 3231/76, (CEE) n. 3233/76, (CEE) n. 3234/76 e (CEE) n. 3235/76 per le importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, del Portogallo e della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù del protocollo n. 1 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, la Comunità ha sospeso per il 1977, con il regolamento (CEE) n. 1279/77 [1], l'applicazione dei massimali validi per le importazioni di taluni prodotti ;

considerando che si sono rivelate errate le comunicazioni inviate nel 1976 dagli Stati membri, concernenti le quantità imputate sul massimale fissato per un determinato prodotto ; che in seguito alla rettifica di taluni dati, non si giustifica la sospensione dell'applicazione del massimale in oggetto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1279/77 ; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1279/77 è soppresso il numero d'ordine I P 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

(1) GU n. L 148 del 16. 6. 1977, pag. 2.